

# La tassazione degli enti non residenti in Italia

Fabio Saponaro

## RESUMO

O presente artigo descreve o tratamento tributário dado às empresas não residentes na Itália. Em particular, destaca as inovações trazidas pelo Decreto-legislativo italiano n. 344, de 12 de dezembro de 2003 e pelo recente Decreto-lei 78/2010, sobre a “European taxation of attraction”, os quais buscam tornar mais atrativo o sistema jurídico desse país. As modificações no sistema italiano de tributação de empresas não residentes na Itália é particularmente importante em vista da internacionalização das economias no âmbito da União Europeia.

**Palavras-chave:** Direito tributário. Tributação internacional. Sistema tributário italiano.

## The taxation of companies not resident in Italy

### ABSTRACT

The article describes the tax treatment of companies not resident in Italy. In particular, it highlights the innovations introduced into Italian law by D.Lgs. 12 December, 2003, n. 344 and by the recent D.L. 78/2010 on “European taxation of attraction”, aimed at making more attractive the national legal system. Apportante changes in Italian tax system on the taxation of non-resident enterprises is particularly important in view of the internationalization of economies in the European Union.

**Keywords:** Tax law. International taxation. Italian tax system.

## 1 PREMESSA

L'imposizione dei non residenti assume una posizione sempre più rilevante e strategica negli ordinamenti tributari nazionali.

La crescente internazionalizzazione delle relazioni economiche impone un sistema fiscale in grado di soddisfare nuove esigenze di mobilità e di riorganizzazione delle imprese nazionali, di rendere più competitivo il mercato interno, di favorire nuovi insediamenti e investimenti produttivi dall'estero.

Questo fenomeno è particolarmente avvertito tra i Paesi comunitari, a causa della maggiore mobilità dei fattori produttivi offerta dal Mercato comune, alla quale non è corrisposta un'adeguata armonizzazione dei regimi impositivi nazionali<sup>1</sup>.

---

**Fabio Saponaro** é professore di Diritto Tributario presso l'Università Unitelma Sapienza (Roma).

<sup>1</sup> Su cui v. TINELLI, *I principi fondamentali della fiscalità europea*, in AA.VV., *Processo costituente europeo e diritti fondamentali*, a cura di Alfonso Celotto, in Atti del Convegno organizzato dal Centro di Eccellenza in diritto europeo, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre, 13 febbraio 2004, Torino, 2005, 103 ss.; SAPONARO, *L'armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre-federale europeo*, in *Rivista di diritto tributario*, fasc. 10, Milano, 2002, pp. 1037-1093; ID., *L'armonizzazione fiscale*, in *Notadez – Rivista jurídica tributaria*, n. 3, 2008; TOSI – BAGGIO, *Lineamenti di diritto tributario internazionale*, Padova, 2011.

La leale competizione fiscale tra i singoli Stati si pone sempre più come elemento necessario per impedire la fuga di capitali e risorse economiche verso l'estero, quindi per garantire la stessa stabilità delle finanze nazionali.

Tale scenario pone in evidenza anche l'importanza dei rapporti fiscali tra soggetti residenti e non residenti e del cd. gruppo d'impresе multinazionale.

È indubbio che l'efficienza del sistema economico debba passare attraverso nuove regole giuridiche, che pongano il fattore internazionale al centro dell'ordinamento tributario dei singoli Stati.

In tale ottica è ispirata la riforma fiscale operata in Italia con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione della legge-delega 7 aprile 2003, n. 80, che ha introdotto importanti novità nel regime di tassazione dei redditi di società ed enti non residenti; così apportando sostanziali modifiche al testo del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR).

Inoltre, con il recente D.L. 78/2010 è stato introdotto, al fine di rendere più competitivo il sistema fiscale italiano, il cd. "regime fiscale di attrazione europea", che prevede la possibilità per l'impresa residente in un Paese comunitario, intenzionata ad intraprendere nuove attività economiche in Italia, di optare per l'applicazione di uno dei regimi fiscali vigenti nei Paesi comunitari, anche se dovesse risultare più favorevole rispetto a quello interno.

## **2 L'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DEGLI ENTI NON RESIDENTI**

L'IRES (Imposta sul reddito delle società) trova applicazione anche nei confronti di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato<sup>2</sup>, ai sensi dell'art. 73, lett. d), del TUIR<sup>3</sup>.

In materia di imposizione diretta, un soggetto – diverso dalla persona fisica – si considera residente quando nella maggior parte del periodo d'imposta (cioè per almeno 183 giorni, non necessariamente continui)<sup>4</sup> ha la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Sul potere impositivo degli Stati nei confronti di soggetti non residenti, v. l'opera monografica di UDINA, *Il diritto internazionale tributario*, Padova, 1949.

<sup>3</sup> Il nuovo regime dell'IRES ha in parte conservato il sistema di tassazione delle società e degli enti non residenti previsto ai fini IRPEG, sebbene l'introduzione di alcuni nuovi istituti abbia inciso notevolmente su tale disciplina. Per un approfondimento sul previgente regime di tassazione v. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, 178 ss..

<sup>4</sup> Negli anni bisestili il periodo è pari a 184 giorni. Nel computo dei giorni si devono considerare anche i periodi non continuativi, sempre nell'ambito del medesimo periodo d'imposta.

<sup>5</sup> V. art. 87, commi 3, 4 e 5. Invece, un soggetto persona fisica si considera fiscalmente residente quando nella maggior parte del periodo d'imposta è iscritta nell'anagrafe delle popolazioni residenti o ha il domicilio o la residenza in Italia ai sensi del codice civile (art. 2, comma 2, del TUIR). Su cui v. TINELLI, *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2010, 158.

La sede legale è quella indicata nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente e, spesso, coincide con il luogo di costituzione dello stesso.

La sede amministrativa è il luogo in cui, di fatto, il potere esecutivo dell'ente esercita le sue attività e funzioni<sup>6</sup>.

L'oggetto principale è l'attività essenziale che si svolge per la realizzazione degli scopi primari dell'ente<sup>7</sup>. Esso si può evincere dalla legge (se si tratta di enti costituiti per diretta disposizione normativa), dall'atto costitutivo o dallo statuto (se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) o, altrimenti, dall'attività effettivamente esercitata dall'ente nel territorio dello Stato<sup>8</sup>.

I tre presupposti indicati dalla legge per determinare la residenza fiscale operano alternativamente, pertanto essa può sussistere anche al verificarsi di uno solo dei presupposti<sup>9</sup>.

La definizione di soggetto non residente si ricava "a contrario" da quella enunciata<sup>10</sup>.

La distinzione tra soggetti passivi d'imposta residenti e non residenti assume particolare rilievo in materia di imposizione sui redditi. Difatti, i primi sono tassati sul complesso dei redditi ovunque prodotti, secondo il principio del reddito mondiale (*world wide principle*), mentre i secondi solo sui redditi prodotti in Italia (*source-based taxation*).

Nell'ambito della categoria dei soggetti non residenti rileva, ai fini IRES, un'ulteriore distinzione tra coloro che svolgono attività commerciali (società ed enti commerciali) e coloro che non svolgono tale attività (enti non commerciali).

Infatti, sebbene in entrambi i casi la base imponibile (o reddito complessivo)<sup>11</sup> sulla quale si calcola l'imposta è formata dai soli redditi prodotti in Italia, sono previste modalità diverse per giungere alla determinazione di tale parametro<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Su cui v. MARINO, *La residenza delle persone giuridiche nel diritto tributario e convenzionale*, in Dir. prat. trib., 1995, 1460; ID., *La residenza nel diritto tributario*, Padova, 1999, 89 ss.; MAISTO, *Brevi riflessioni sul concetto di residenza fiscale di società ed enti nel diritto interno e convenzionale*, in Dir. prat. trib., 1988, 1358; NOVARA, *Residenza di enti e società nell'imposizione personale sui redditi*, in Boll. trib., 1990, 20.

<sup>7</sup> Gli scopi primari dell'ente sono indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

<sup>8</sup> Su cui v. PERRONE, *Problemi vecchi e nuovi in materia di imposizione sul reddito delle società e degli enti non residenti*, in Rass. trib., 2001, 1231 ss..

<sup>9</sup> Il nostro concetto di residenza fiscale è molto ampio, perciò può accadere che uno stesso soggetto possa essere considerato residente in Italia e, contemporaneamente, in un altro Stato. Per impedire che lo stesso soggetto subisca una doppia imposizione, gli Stati stipulano delle convenzioni contro le doppie imposizioni per definire i criteri e le modalità di attribuzione della residenza fiscale in uno solo di essi, con conseguente imposizione nello stesso Stato. Su cui v. VOGEL-FANTOZZI, *Doppia imposizione internazionale*, Torino, 1989; VALENTE, *Convenzioni internazionali contro e doppie imposizioni*, Milano, 2003.

<sup>10</sup> Su cui v. PERRONE, *Problemi vecchi e nuovi in materia di imposizione sul reddito delle società e degli enti non residenti*, cit., 1229 ss..

<sup>11</sup> Il TUIR usa sempre l'espressione "reddito complessivo" per indicare la base imponibile.

<sup>12</sup> Non a caso, l'imposizione delle società e degli enti commerciali non residenti è disciplinata dagli artt. 151 e 152 del TUIR mentre, separatamente, quella degli enti non commerciali non residenti è disciplinata dagli artt. 153 e 154 del TUIR.

### 3 LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile, cioè il parametro di commisurazione dell'IRES, è formata dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione: a) dei redditi esenti da imposta; b) dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; c) dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva<sup>13</sup>.

Per individuare i redditi prodotti in Italia, il legislatore ha operato un collegamento di natura reale tra le singole categorie di reddito (fondiari, di capitale, d'impresa, di lavoro autonomo, ecc.) ed il territorio dello Stato, secondo dei cd. criteri di "localizzazione"<sup>14</sup>, indicati dall'art. 23 del TUIR<sup>15</sup>.

Inoltre, lo stesso legislatore ha precisato che – nell'ambito della sola categoria dei redditi d'impresa – debbano considerarsi prodotti nel territorio dello Stato anche le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali, nonché gli utili distribuiti da società residenti in Italia, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Su cui v. PERRONE, *L'imposizione sul reddito delle società e degli enti non residenti (dal decreto delegato Irpeg al testo unico delle imposte sui redditi)*, in Rass. trib., 1989, 496 ss..

<sup>14</sup> Su cui v. TESAURO, *Compendio di diritto tributario*, Torino, 2004, 340. In cui l'Autore precisa che il non residente è soggetto ad imposizione in ragione del collegamento reale dei singoli redditi con il territorio dello Stato, ossia per il fatto che determinati redditi, in base ad una "norma localizzante", sono qualificati come redditi prodotti in Italia (v. art. 23 del TUIR).

<sup>15</sup> L'art. 23 del TUIR definisce tassativamente i redditi che, secondo la diversa categoria di appartenenza, sono considerati prodotti nel territorio dello Stato, attraverso un'operazione di collegamento reale tra reddito e territorio. Più in dettaglio, si considerano prodotti in Italia: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera a e b del comma 1 dell'articolo 50; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché, seppur con alcune esclusioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti; g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

<sup>16</sup> V. artt. 151, comma 2 e 153, comma 2, del TUIR. Questa disposizione ha suscitato molte perplessità in dottrina, facendo pensare che per le società e gli enti non residenti le plusvalenze e le minusvalenze potessero rilevare, ai fini della reddito d'impresa, anche in assenza di una stabile organizzazione in Italia. La dottrina prevalente è dell'avviso che la fattispecie in esame presupponga comunque l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, senza la quale non potrebbe esistere alcun reddito d'impresa fiscalmente rilevante (v. meglio, *infra*, par. 4). Su cui v. PERRONE, *L'imposizione sul reddito delle società e degli enti non residenti (dal decreto delegato Irpeg al testo unico delle imposte sui redditi)*, cit., 496 ss.; ID., *Problemi vecchi e nuovi in materia di imposizione sul reddito delle società e degli enti non residenti*, cit., 1235 ss.; CROXATTO, *Aspetti internazionali della tassazione del reddito*, in Il reddito d'impresa, Incontri con il Banco di Roma, vol. III, tomo III, 103 ss.; GRANELLI, *Il presupposto d'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in Dir. prat. trib., 1973, 1133; PANSIERI, *Le nuove fattispecie di territorialità delle plusvalenze realizzate dai non residenti*, in Dir. prat. trib., 1981, 1103 ss.; ZIZZO, *Reddito delle persone giuridiche (imposta sul)*, in Digesto disc. priv., sez. comm., XII, 1996, 243 ss.; FANTOZZI-MANGANELLI, *Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da imprese estere in Italia: applicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre*, in Studi in onore di V. Uckmar, Padova, 1997, 420; MAYR, *Riforma Tremonti: le società commerciali non residenti con o senza stabile organizzazione in Italia*, 2003, 1221 ss..

## 4 (SEGUE) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Per la determinazione della base imponibile delle società e degli enti non residenti, che svolgono attività commerciali, occorre preventivamente individuare la sussistenza oppure no di una stabile organizzazione in Italia.

Nel primo caso, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato unitariamente secondo le regole comuni previste per la determinazione del reddito d'impresa degli enti commerciali residenti<sup>17</sup>.

La determinazione in questione avviene sulla base di “un apposito conto economico”<sup>18</sup> relativo alla gestione della stabile organizzazione nonché alle altre attività produttive di reddito<sup>19</sup>.

In pratica, si prende spunto dal risultato economico della stabile organizzazione (quindi dal bilancio redatto secondo le regole civilistiche)<sup>20</sup>, si apportano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa fiscale e si giunge alla determinazione del reddito d'impresa fiscalmente rilevante. Inoltre, tutti gli altri redditi prodotti da società ed enti commerciali non residenti, derivanti da ulteriori attività produttive collocate nel territorio dello Stato<sup>21</sup> (a prescindere dalla loro fonte di provenienza) sono “attratti” dalla stabile organizzazione<sup>22</sup> e vengono considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, come redditi d'impresa (cd. principio di attrazione)<sup>23</sup>.

---

<sup>17</sup> Ciò accade per effetto del rinvio operato dall'art. 152 del TUIR, alla sezione I (“Determinazione della base imponibile”) del capo II (“Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”) del titolo II (“Imposta sul reddito delle società”) dello stesso TUIR, le cui norme trovano applicazione nei limiti in cui opera il principio di territorialità. Su cui v. LICCARDI, *La disciplina degli enti non residenti*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, 703; SAPONARO, *Enti non commerciali non residenti. Determinazione del reddito complessivo*, in Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, a cura di Giuseppe Tinelli, 2009, 1309 ss.

<sup>18</sup> La disposizione in questione aveva suscitato alcuni dubbi interpretativi perché, in origine, l'art. 113, primo comma, del TUIR (oggi art. 152) parlava solo di “apposito conto”, senza specificare di cosa si trattasse in concreto. Il DPR 4 febbraio 1988, n. 42, ha successivamente puntualizzato usando l'espressione “conto dei profitti e delle perdite”, quindi ha operato un chiaro riferimento al bilancio contabile. Il conto dei profitti e delle perdite viene oggi denominato “conto economico” (v., *infra*, nota n. 19).

<sup>19</sup> È previsto l'obbligo per l'ente o società non residente di redigere un apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e delle altre attività produttive di reddito imponibili in Italia.

<sup>20</sup> Il bilancio è il documento contabile, da redigersi al termine di ogni esercizio, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato dell'esercizio (utile o perdita). Esso è composto da tre parti: lo stato patrimoniale, il conto economico (in passato conto dei profitti e delle perdite) e la nota integrativa.

<sup>21</sup> Su cui v. MAYR, *Riforma Tremonti: le società commerciali non residenti con o senza stabile organizzazione in Italia*, cit., 1224.

<sup>22</sup> Ciò accade anche quando non esiste alcun collegamento funzionale del reddito con la stabile organizzazione.

<sup>23</sup> Su cui v. PERRONE, *L'imposizione sul reddito delle società e degli enti non residenti (dal decreto delegato Irpeg al testo unico delle imposte sui redditi)*, cit., 502 ss. L'Autore evidenzia come la stabile organizzazione determini un'attrazione di tutti gli altri redditi prodotti in Italia dall'ente non residente “limitatamente ai fini della quantificazione della base imponibile”, non incidendo sulla qualificazione e sulla territorialità di tali redditi (definita dall'art. 23 del TUIR), i quali non perdono la loro originaria od isolata natura per il fatto che esiste in Italia una stabile organizzazione e che a causa di ciò vengano quantificati con i criteri del reddito d'impresa. L'argomento si collega, più in generale, con la tematica dei rapporti tra reddito d'impresa e le altre categorie reddituali. Su cui v. ampiamente TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., 100 ss., in particolare 110-111. In cui l'Autore sostiene che la prevalenza del reddito d'impresa rispetto alle altre categorie di reddito sia riconducibile esclusivamente alle maggiori garanzie formali che esso comporta ai fini della determinazione e del relativo controllo. Quindi, alla maggiore tutela erariale apprestata ai fini della quantificazione del reddito d'impresa rispetto a quella sottostante alle altre categorie reddituali.

Nell'ipotesi in cui non vi sia una stabile organizzazione, i singoli redditi, appartenenti a categorie reddituali distinte (in questo caso i soli redditi fondiari, di capitale e diversi), vengono determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria di appartenenza; non operando più il principio di attrazione del reddito d'impresa (non configurabile in assenza di una stabile organizzazione) la base imponibile IRES scaturisce dalla somma algebrica dei diversi redditi, come previsto nel regime IRPEF (cd. principio del trattamento isolato dei redditi)<sup>24</sup>.

Dalla base imponibile, così determinata, risultano deducibili alcuni oneri previsti dall'art. 10 del TUIR<sup>25</sup>, mentre dall'imposta lorda (calcolata sulla base imponibile al netto degli oneri deducibili) risultano detraibili altri oneri previsti dall'art. 15 del TUIR<sup>26</sup>.

La distinzione operata circa le modalità di determinazione della base imponibile, in relazione alla presenza o meno di una stabile organizzazione, trova applicazione anche nei confronti di società commerciali di tipo diverso da quelle regolate nel codice civile<sup>27</sup>.

È bene precisare che, se in generale, per individuare la natura commerciale di un ente occorrerà fare riferimento all'attività essenziale da esso esercitata (oggetto principale), nonché verificarne la corrispondenza ai criteri dettati dall'art. 55, comma 1 e 2, del TUIR<sup>28</sup>, nell'ipotesi di ente non residente occorrerà sempre accertare l'attività da esso effettivamente svolta nel territorio dello Stato<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Su cui v. GARBARINO, *La tassazione del reddito transnazionale*, 1990, 187 ss..

<sup>25</sup> V. art. 10, comma 1 lett. a) e g) del TUIR. Nell'ipotesi in cui gli oneri deducibili dovessero essere rimborsati dal contribuente (per esempio, perché non dovuti), le somme corrispondenti concorreranno a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

<sup>26</sup> V. art. 15, comma 1, lettere a), g), h), h-bis), i-bis), i-quater), del TUIR. Tali oneri sono detraibili limitatamente al 19 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui tali oneri dovessero essere rimborsati, l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso verrà aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

<sup>27</sup> V. art. 152, comma 4, del TUIR.

<sup>28</sup> Tali criteri stabiliscono che debbano considerarsi commerciali le attività indicate nell'art. 2195 c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, acqua ed aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie e quelle precedenti); le attività di prestazione di servizi diverse da quelle indicate nell'art. 2195 c.c., purché organizzate in forma d'impresa; le attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, acque e stagni; le attività derivanti dalla coltivazione dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino a società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti l'attività di impresa; le attività di allevamento e di manipolazione conservazione, trasformazione ecc, di prodotti agricoli, previsti dall'art. 32, comma 2, lett. b e c, che eccedono i limiti ivi stabiliti.

<sup>29</sup> Quest'ultima precisazione è particolarmente rilevante. Difatti, sussistono regole diverse per individuare se un soggetto passivo IRES svolga o meno un'attività commerciale. In merito, possono enuclearsi tre situazioni distinte. 1) Per le società di capitali residenti (comprese anche le società cooperative e di mutua assicurazione) la commercialità è presunta per legge sulla base della mera forma giuridica rivestita da tali soggetti. Quindi, a qualificare l'attività svolta è l'elemento giuridico-formale. 2) Per gli enti residenti diversi dalle società, il requisito della commercialità si considera soddisfatto quando l'oggetto principale dell'attività consiste, appunto, in un'attività commerciale. L'oggetto deve essere desunto dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o, in mancanza, dall'attività effettivamente esercitata dall'ente. L'elemento giuridico-formale risulta prevalente rispetto all'effettività dell'attività svolta, che assume una funzione complementare. 3) Per gli enti non residenti, invece, occorre sempre verificare la natura dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato, non rilevando affatto l'elemento giuridico-formale (cioè la diversa tipologia societaria).

## **5 (SEGUE) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI**

Per gli enti non commerciali non residenti il reddito complessivo scaturisce dalla somma algebrica dei diversi redditi, secondo quanto previsto in materia di IRPEF.

Pertanto, anche in questo caso trova applicazione il c.d. principio del trattamento isolato dei redditi, come avviene per gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione, seppur con la rilevante differenza che gli enti non commerciali non residenti possono essere titolari di reddito d'impresa se svolgono, in via secondaria, nel territorio dello Stato un'attività commerciale mediante una stabile organizzazione.

Dal reddito complessivo sono deducibili gli oneri previsti dall'art. 154 del TUIR<sup>30</sup> e ammesse le stesse detrazioni d'imposta<sup>31</sup> previste per gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione.

Per gli enti non commerciali non residenti, che abbiano esercitato attività mediante stabili organizzazioni, è previsto l'obbligo di tenuta della contabilità separata per l'attività commerciale esercitata e, per l'individuazione dei beni relativi all'impresa, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 3-bis, del TUIR.

## **6 LA STABILE ORGANIZZAZIONE E IL RAPPRESENTANTE PER I RAPPORTI TRIBUTARI DI SOGGETTI NON RESIDENTI**

La definizione di stabile organizzazione è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. n. 344/2003<sup>32</sup>, a partire dal 1° gennaio 2004.

Prima di tale data, la nozione di stabile organizzazione era desumibile solo dalle norme convenzionali, in particolare dal Modello OCSE di convenzione sul reddito

---

<sup>30</sup> Tali oneri deducibili spettano a condizione che non siano stati già dedotti nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, che concorre alla formazione del reddito complessivo, ove l'ente svolga – in via secondaria – un'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione.

<sup>31</sup> Anche in questo caso, le detrazioni spettano a condizione che non siano deducibili nella determinazione dell'eventuale reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo.

<sup>32</sup> V. art. 162 del TUIR. Su cui v. ampiamente DELLA VALLE, *Disposizioni generali. Stabile organizzazione*, in Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, a cura di Giuseppe Tinelli, 2009, 1339 ss.

e sul patrimonio<sup>33</sup>, a cui la dottrina, la giurisprudenza<sup>34</sup> e la prassi amministrativa avevano fatto costante riferimento<sup>35</sup>.

Il legislatore nazionale ha riproposto, seppur con alcune differenze, la normativa convenzionale, a partire dalla differenza tra stabile organizzazione materiale<sup>36</sup> e personale<sup>37</sup>. Inoltre, ha stabilito che la disciplina interna della stabile organizzazione debba trovare applicazione solo se risulta “più favorevole” rispetto a quella convenzionale<sup>38</sup>.

L’art. 162 del TUIR – ai soli fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP – stabilisce che l’espressione stabile organizzazione indica, “materialmente”, una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato<sup>39</sup>.

Essa può comprendere: una sede di direzione<sup>40</sup>; una succursale<sup>41</sup>; un ufficio; un’officina; un laboratorio<sup>42</sup>; una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

Si considera come stabile organizzazione anche un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esse connesse, a condizione che abbiano una durata superiore a tre mesi<sup>43</sup>.

---

<sup>33</sup> Il Modello OCSE (nelle successive versioni del 1963, 1977, 1992) rappresenta un modello uniforme al quale gli Stati membri si adeguano nella stipulazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, impegnandosi anche ad adottare le regole di interpretazione previste nel relativo commentario. Su cui v. V. UCKMAR, *I trattati internazionali in materia tributaria*, in AA.VV., Corso di diritto tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, 1999, 73 ss..

<sup>34</sup> Sulla posizione della Corte di Cassazione in merito al concetto di stabile organizzazione v. BORIO, *La tassazione dei non residenti*, Milano, 2004, 18 ss..

<sup>35</sup> Per una disamina sul concetto di stabile organizzazione v. su tutti LOVISOLO, *La stabile organizzazione*, in AA.VV., Corso di diritto tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, 1999, 223 ss.; ID., *L’evoluzione della definizione di “stabile organizzazione”*, in Corr. trib., 2004, 2655 ss.; TARDELLA, *Stabile organizzazione*, in Riv. dir. trib., 1988, 371 ss.; CARBONE, *La nozione di stabile organizzazione e la sua operatività nell’ordinamento italiano*, in AA.VV., Il reddito d’impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, 736; GALLO, *La stabile organizzazione*, in Il diritto tributario nei rapporti internazionali, in Quaderno n. 2 di Rass. trib., 1986, 160; A.M. GAFFURI, *La stabile organizzazione nella nuova IRES*, in AA.VV., La nuova imposta sul reddito delle società, a cura di G. Marino, 2004, 279.

<sup>36</sup> Art. 162, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del TUIR.

<sup>37</sup> Art. 162, commi 6, 7 e 8 del TUIR.

<sup>38</sup> V. art. 162, comma 1, del TUIR.

<sup>39</sup> La norma in questione è identica a quella convenzionale, sebbene il legislatore nazionale abbia aggiunto le parole “sul territorio dello Stato”. Ciò è rilevante considerando che, secondo il diritto interno, non sarebbe imponibile in Italia il reddito prodotto all’estero da una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente. In tal senso v. LOVISOLO, *L’evoluzione della definizione di “stabile organizzazione”*, cit., 2657.

<sup>40</sup> La sede di direzione è, normalmente, il luogo in cui vengono prese le decisioni gestionali prevalenti dell’impresa o di alcune sue parti.

<sup>41</sup> La succursale è una dislocazione dell’impresa che, seppur priva di autonomia giuridica, dispone di una certa autonomia economico-gestionale e di una propria organizzazione. Essa è, comunque, dipendente dall’impresa.

<sup>42</sup> L’ufficio è un’unità dell’organizzazione dell’impresa preposta a gestirne l’amministrazione, mentre l’officina ed il laboratorio sono preposti allo svolgimento di attività produttive di natura materiale o intellettuale.

<sup>43</sup> La normativa convenzionale prevede, invece, che la durata sia di dodici mesi.

Il legislatore, oltre alle fattispecie “positive” di stabile organizzazione materiale, indica un elenco di ipotesi “negative”<sup>44</sup>, cioè di situazioni al verificarsi delle quali una sede fissa di affari non viene considerata, comunque, una stabile organizzazione. In generale, ciò accade quando tale sede viene utilizzata per scopi marginali rispetto all’attività essenziale svolta dall’impresa (per esempio deposito, esposizione, consegna di beni o merci appartenenti all’impresa o raccolta di informazioni) o per lo svolgimento di mere attività preparatorie o ausiliarie. In tali situazioni, risulta difficile configurare la produzione di un utile “autonomo” della sede rispetto a quello dell’impresa o, semplicemente, l’imputazione, in suo favore, di una quota del risultato economico complessivo della stessa impresa<sup>45</sup>.

L’art. 162, comma 5, del TUIR, stabilisce che la disponibilità – a qualsiasi titolo – di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari, che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi, non costituisce di per sé stabile organizzazione. Tale norma tenderebbe ad escludere, a priori, la configurazione del *web site* o del *server* come stabile organizzazione<sup>46</sup>.

Invero, sebbene la mera disponibilità nell’utilizzo del mezzo elettronico non possa configurare “di per sé” una stabile organizzazione, ove lo stesso bene dovesse essere impiegato per lo svolgimento, in tutto o in parte, dell’attività dell’impresa, in relazione alla definizione generale descritta dall’art. 162 del TUIR, potrebbe anche essere considerato come tale<sup>47</sup>.

Il legislatore ha previsto che la stabile organizzazione possa avere anche carattere “personale”, quando cioè si identifica con l’attività e le caratteristiche proprie di alcune persone, fisiche o giuridiche, operanti in Italia per conto dell’impresa non residente.

---

<sup>44</sup> I casi sono indicati nell’art. 162, comma 4, del TUIR e ripropongono, in sostanza, quelli previsti dalla normativa convenzionale.

<sup>45</sup> Su cui v. LOVISOLO, *La stabile organizzazione*, cit., 244-255; in argomento v. anche ADONNINO, *L’individuazione della stabile organizzazione e la prova della sua esistenza*, in Riv. dir. trib., 1998, 111.

<sup>46</sup> Il *web site* è un documento scritto in linguaggio HTML, memorizzato sul *server* e visibile attraverso un *browser* (per esempio *Internet Explorer*); il *server* è un elaboratore dotato di un microprocessore veloce cui si collegano le risorse comuni di una rete locale e capace di rendere disponibile un particolare servizio (per esempio la memorizzazione di *web site*). L’OCSE opera una netta distinzione tra il *web site* ed il *server*. Nel primo caso, l’intangibilità dell’oggetto esclude a priori l’esistenza di una stabile organizzazione; nel secondo caso, invece, se l’impresa ha la piena disponibilità, nel territorio dello Stato, del *server* (perché, per esempio, ne è proprietaria), esso può configurare una stabile organizzazione. La nozione interna di stabile organizzazione, discostandosi da quella dell’OCSE, sembra essere più restrittiva, al punto da escludere anche il *server*.

<sup>47</sup> L’art. 162, comma 5, del TUIR precisa che la mera disponibilità, a qualsiasi titolo, di elaboratori elettronici “di per sé” non costituisce una stabile organizzazione, facendo così intendere che al sussistere di ulteriori elementi anche tali mezzi possono essere considerati come tale. Si ritiene che tali elementi siano da ricercare nella funzionalità/necessità del mezzo elettronico rispetto allo svolgimento dell’attività essenziale dell’impresa. Per esempio, si pensi alla posizione di un’impresa straniera che effettua tutte o gran parte delle vendite o delle transazioni *on line* attraverso un *server*, collocato in Italia, e un *web site* con il quale offre direttamente beni e servizi al pubblico, rispetto ad un’impresa assimilabile che usa gli stessi mezzi elettronici solo per illustrare le caratteristiche dei suoi prodotti. Sul tema v. A.M. GAFFURI, *La stabile organizzazione nella nuova IRES*, cit., 291 ss..

In particolare, costituisce stabile organizzazione il soggetto residente o non residente, che con abitudine conclude nel territorio dello Stato, in nome dell'impresa stessa, contratti diversi da quelli di acquisto di beni<sup>48</sup>.

Pertanto, è necessario che tali soggetti operino con abitudine<sup>49</sup>; agiscano in nome e per conto dell'ente o società non residente; manifestino la volontà dell'impresa estera attraverso la stipulazione di negozi giuridici significativi, collegabili all'attività principale svolta dalla stessa impresa<sup>50</sup>.

In ogni caso, affinché possa sussistere la stabile organizzazione è necessario che chi agisca per l'impresa non goda di una posizione di indipendenza<sup>51</sup> dall'impresa, mentre, se si tratta di un intermediario che gode di un suo *status* indipendente (per esempio un mediatore o un commissionario generale), questi non agisca nell'ambito della sua ordinaria attività<sup>52</sup>.

La *ratio* della norma è quella di considerare, in ogni caso, la stabile organizzazione come una dislocazione operativa dell'ente o società non residente, caratterizzata da una certa "stabilità rappresentativa", tale da porre l'impresa straniera su un piano di astratta parità con le imprese nazionali, pur in assenza di una diretta organizzazione<sup>53</sup>.

Nonostante la precedente puntualizzazione, il legislatore ha escluso la sussistenza di una stabile organizzazione per il solo fatto che l'impresa estera eserciti in Italia la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo<sup>54</sup> ovvero di un mediatore marittimo<sup>55</sup>, anche munito di poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, in via continuativa oppure no<sup>56</sup>. In questo modo, le compagnie di navigazione estera possono operare nel nostro Paese attraverso agenti raccomandatari,

---

<sup>48</sup> V. art. 162, comma 6, del TUIR.

<sup>49</sup> Sul concetto di abitudine v. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., 77 ss.; LOVISOLO, *La stabile organizzazione*, cit., 252.

<sup>50</sup> Le operazioni poste in essere da tali soggetti devono riguardare l'attività essenziale dell'impresa e non esaurirsi in attività marginali o, semplicemente, ausiliarie o preparatorie. Per esempio, il legislatore ha espressamente escluso che la sola attività di acquisto di beni possa configurare una stabile organizzazione personale.

<sup>51</sup> Il rappresentante non deve trovarsi in una posizione di indipendenza rispetto all'imprenditore. Tale condizione, di origine convenzionale, deve essere intesa in senso economico piuttosto che giuridico. Difatti, ai fini *de quo*, un soggetto – persona fisica o giuridica – seppur giuridicamente indipendente dall'impresa estera, se svolge la sua attività economica esclusivamente in funzione di quella dell'impresa estera è da considerarsi come un soggetto dipendente. La sussistenza della condizione in esame involge una valutazione di fatto, secondo le circostanze del caso. Su cui v. VOGEL, *On double taxation conventions*, II ed., Devender, 1990, 258; CARBONE, *La nozione di stabile organizzazione e la sua operatività nell'ordinamento italiano*, cit., 739; LOVISOLO, *Il concetto di stabile organizzazione nel regime convenzionale contro la doppia imposizione*, in *Dir. prat. trib.*, 1983, 1141.

<sup>52</sup> V. art. 162, comma 7, del TUIR. Per esempio, non può essere considerato stabile organizzazione un agente di borsa che amministra, con piena autonomia, il portafoglio di un cliente non residente, operando nell'ambito della sua ordinaria attività d'intermediazione.

<sup>53</sup> In tal senso v. LOVISOLO, *La stabile organizzazione*, cit., 250.

<sup>54</sup> V. legge 4 aprile 1977, n. 135.

<sup>55</sup> V. legge 12 marzo 1968, n. 478.

<sup>56</sup> V. art. 162, comma 8, del TUIR. Su cui v. LOVISOLO, *L'evoluzione della definizione di "stabile organizzazione"*, cit., 2659 ss.

che non configurano una stabile organizzazione, continuando così a mantenere la propria sede all'estero senza essere considerati soggetti imponibili in Italia<sup>57</sup>.

Infine, il solo fatto che un'impresa non residente (con o senza stabile organizzazione) controlli un'impresa residente, o ne sia controllata o che entrambe siano controllate da parte di un terzo soggetto esercente oppure no attività d'impresa, non costituisce un elemento sufficiente per considerare una qualsiasi di queste imprese come stabile organizzazione dell'altra<sup>58</sup>. In altre parole, l'esistenza di un rapporto giuridico di controllo non dovrebbe implicare, *tout court*, che la società controllata o controllante possa essere considerata una stabile organizzazione della corrispondente società controllante o controllata.

In conclusione, la stabile organizzazione – sia materiale che personale – a prescindere dal fatto che possa presentare o meno tratti di autonomia giuridica rispetto all'impresa non residente, è caratterizzata da talune peculiarità che la rendono – in ogni caso – sul piano economico una dislocazione operativa dell'impresa non residente, funzionalmente legata all'attività essenziale da essa svolta, seppur agente sul territorio di uno Stato diverso. Pertanto, sebbene in alcuni casi essa possa assurgere a centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche<sup>59</sup> (quando è caratterizzata da una sua autonomia giuridica), mentre in altri non appaia come soggetto giuridico distinto dall'impresa non residente<sup>60</sup>, gli effetti economici che scaturiscono dalla sua attività sono comunque riconducibili totalmente, o in maniera preponderante, alla gestione dell'impresa non residente.

Sotto il profilo tributario, la stabile organizzazione assume formalmente un'autonomia e qualificata rilevanza giuridica rispetto all'impresa non residente, alla quale risulta sempre stabilmente collegata sul piano economico, così creando le condizioni per un trattamento fiscale paritario tra questa impresa con quelle residenti.

---

<sup>57</sup> Con gli artt. da 155 a 161 del TUIR, introdotti dal D.lgs. n. 344/2003, in capo alle società di navigazione marittima residenti in Italia (costituite in forma di società di capitali) viene previsto un regime impositivo sostitutivo rispetto a quello ordinario sulle società, noto come "tonnage tax". In pratica, il reddito derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle imbarcazioni viene determinato, forfetariamente, sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave (già prefissato in base a diversi scaglioni di tonnellaggio) moltiplicato per alcuni coefficienti (anch'essi già prefissati) relativi all'età dell'imbarcazione. Per esempio, l'imbarcazione che ha 900 tonnellate di stazza e 12 anni di vita, rientrerà nello scaglione "da 0 a 1000 tonnellate di stazza netta" ed il reddito unitario giornaliero corrispondente a tale scaglione sarà pari a "0,0090 euro per tonnellata", il quale verrà moltiplicato per il coefficiente "1,05", relativo ad imbarcazioni di età compresa "tra 11 e 25 anni". L'applicazione di questo regime avviene su opzione del contribuente. L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali ed è rinnovabile. Deve essere data comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruirla. Su cui v. BASILAVECCHIA, *La tonnage tax*, in *Corr. trib.*, 2002, 4025 ss.; CIANI, *Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime*, in *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di Giuseppe Tinelli, 2009, 1314 ss.

<sup>58</sup> V. art. 162, comma 9, del TUIR.

<sup>59</sup> V. LOVISOLO, *La stabile organizzazione*, cit., 270. L'Autore ritiene che il tratto saliente della stabile organizzazione sia quello di costituire un centro di imputazione di situazioni giuridiche riferibili al soggetto che lo ha posto in essere e che mediante tale struttura opera.

<sup>60</sup> V. TESAURO, *Compendio di diritto tributario*, cit., 342. L'Autore considera la stabile organizzazione non come un nuovo soggetto giuridico, bensì una fattispecie con effetti costitutivi di situazioni giuridiche che fanno capo all'impresa non residente.

In una posizione differente si pone invece il cd. rappresentante per i rapporti tributari di soggetti non residenti<sup>61</sup>.

Ai fini dell'imposizione diretta, le società ed enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, sempre se esiste, e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

L'uso improprio del termine rappresentante non nasconde la natura di mero domiciliatario di questo soggetto, che l'impresa non residente deve nominare perché sul territorio dello Stato vi sia qualcuno legittimato a ricevere, per suo conto, la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria<sup>62</sup>.

Il rappresentante fiscale non ha poteri rappresentativi per la generalità dei rapporti tra l'impresa non residente ed il fisco, salvo espresso conferimento degli stessi con procura notarile<sup>63</sup>.

## 7 IL PERIODO D'IMPOSTA E L'ALIQUOTA

La base imponibile degli enti e delle società non residenti deve essere determinata con riferimento ad un periodo d'imposta circoscritto nel tempo<sup>64</sup>.

A ciascun periodo d'imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

In generale, il periodo d'imposta coincide con la durata dell'esercizio o del periodo di gestione dell'ente, come prevede la legge o le disposizioni dell'atto costitutivo.

In assenza di indicazioni o, anche, nell'ipotesi in cui tale periodo sia pari o superiore ai due anni, il periodo d'imposta viene fatto coincidere con l'anno solare.

L'aliquota d'imposta è pari al 27,5 per cento ed è commisurata alla base imponibile o reddito complessivo<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> V. art. 4, secondo comma, del DPR 600/73.

<sup>62</sup> In materia di imposte dirette la nomina del rappresentante è obbligatoria per le società e gli enti non residenti che intendono operare con continuità, a prescindere dalla formale esistenza di una stabile organizzazione.

<sup>63</sup> Sul rappresentante per i rapporti tributari v. BORIO, *La tassazione dei non residenti*, Milano, 2004, 75 ss..

<sup>64</sup> V. art. 76 del TUIR. Su cui v. TINELLI, *Soggetti passivi e disposizioni generali. Periodo d'imposta*, in Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, a cura di Giuseppe Tinelli, 2009, 647 ss.

<sup>65</sup> Con l'entrata in vigore dell'IRES, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, l'aliquota venne fissata inizialmente al 33 per cento; successivamente, l'art. 1, comma 33, lett. e), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito la nuova aliquota pari al 27,5 per cento, a partire dal periodo d'imposta 2008. In un primo momento quindi, la fissazione dell'aliquota al 33 per cento ha comportato il superamento della precedente aliquota IRPEG fissata al 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, nonché l'abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (di cui al D.Lgs. n. 358/1997) e della *dual income tax* o D.I.T. (di cui al D.Lgs n. 466/97). Quest'ultima era un regime agevolativo introdotto per incentivare gli apporti di capitale proprio rispetto al capitale di credito, prevedendo una tassazione differenziata, con aliquota ridotta al 19 per cento, della parte di reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito. Su cui v. DI TANNO, *La dual income tax*, Milano, 1998; PISTOLESI, *La dual income tax*, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di Miccinesi, Padova 1999, 920.

## 8 I RAPPORTI TRA SOCIETÀ RESIDENTI E NON RESIDENTI: IL GRUPPO D'IMPRESE MULTINAZIONALE

Una società può acquistare o sottoscrivere azioni o quote di altre società, anche residenti in Stati diversi, dando origine – al sussistere di talune condizioni – al gruppo d'impresе.

Quando le imprese del gruppo sono collocate in Stati diversi si parla, più propriamente, di gruppo di imprese multinazionale<sup>66</sup>.

In generale, le società di un gruppo sono controllate o collegate, direttamente o indirettamente, ad un'impresa madre o capogruppo, più comunemente nota come *holding*, che detiene in tutto o in parte il loro capitale (cioè le loro azioni o quote)<sup>67</sup>.

Una società si definisce controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, quando: a) un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella sua assemblea ordinaria; b) un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella sua assemblea ordinaria; c) opera sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la stessa.

Dal concetto di controllo occorre distinguere quello di collegamento, che sussiste quando una società esercita su un'altra un'influenza notevole, ma non dominante. Tale influenza è presupposta se una società è in grado di esercitare su un'altra (società collegata) almeno un quinto dei voti nell'assemblea ordinaria (o un decimo se questa è quotata in borsa).

Pertanto, il gruppo può essere definito come un insieme d'impresе societarie, giuridicamente distinte, ma economicamente dipendenti dall'attività di direzione e coordinamento esercitata da un unico soggetto (*holding*), che decide, in generale, l'indirizzo economico-gestionale dell'intera aggregazione<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Su cui v. ALESSI, *La disciplina dei gruppi multinazionali*, Milano, 1988; GARBARINO, *La tassazione dei redditi di impresa multinazionale*, in AA.VV., *Corso di diritto tributario internazionale*, coordinato da Victor Uckmar, Padova, 1999, 189, ss.

<sup>67</sup> V. per esempio la Fiat, società capogruppo, che controlla l'Alfa Romeo, società controllata.

<sup>68</sup> Sulla difficoltà di definire il gruppo d'impresе v. PAVONE LA ROSA, *Le società controllate. I gruppi*, in *Trattato delle società per azioni*, II vol., diretto da Colombo e Portale, Torino, 1991; JAEGER, *Nozione di "gruppo" nel progetto di direttiva italiano*, in *Il gruppo di società e il bilancio consolidato di gruppo*, Milano, 1981, p. 42 ss.; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, 1980, 504 ss.; CHIOMENTI, *Osservazioni per una costruzione giuridica del rapporto di gruppo fra imprese*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, 257 ss.; GALGANO, *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 1984, 176 ss.;

Per poter rappresentare contabilmente il gruppo d'impresa, il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127<sup>69</sup> ha previsto la redazione del cd. bilancio consolidato<sup>70</sup>, cioè di un documento contabile che deve rappresentare, in maniera veritiera e corretta, la situazione patrimoniale ed economica di tutte le imprese appartenenti al gruppo, nonostante la loro piena autonomia sul piano giuridico<sup>71</sup>.

Il legislatore non fornisce una definizione di gruppo d'impresa, sebbene con la recente riforma del diritto societario, operata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sia stata introdotta – per la prima volta – una specifica disciplina al fenomeno *de quo*<sup>72</sup>, facendosi ricorso all'espressione “direzione e coordinamento di società”<sup>73</sup>.

La conoscenza dei precedenti concetti di diritto civile appare necessaria per introdurre lo studio dell'imposizione del gruppo d'impresa multinazionale<sup>74</sup> e, in generale, l'esame dei rapporti infragruppo, tra società residenti e non residenti, sul piano del diritto tributario<sup>75</sup>.

In ogni caso, in tutti questi anni i provvedimenti fiscali diretti a disciplinare il fenomeno del gruppo d'impresa hanno interessato solo alcuni aspetti dello stesso, rilevandone l'importanza sul piano impositivo laddove il sistema tributario presentava delle lacune rispetto alle mutate esigenze e richieste dell'economia<sup>76</sup> o, semplicemente si potevano profilare comportamenti elusivi tra le imprese aggregate.

Le principali novità fiscali in materia sono state introdotte con il D.Lgs. 344/2003<sup>77</sup>.

---

<sup>69</sup> Successivamente modificato dalla legge 8 agosto 1994, n. 503.

<sup>70</sup> Su cui v. TINELLI, *Il bilancio consolidato*, in Atti del convegno di Lecce del 25 giugno 2004 su “La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete”, 2004.

<sup>71</sup> La redazione del bilancio consolidato attribuisce unità contabile ed economica al gruppo, che risulta caratterizzato dalla diversità di titolare (o di soggetto giuridico) e dalla comunanza di soggetto economico rispetto alle diverse imprese. Su cui v. ONIDA, *Economia d'azienda*, Torino, 1965, 36.

<sup>72</sup> La principale novità della riforma attiene al regime della responsabilità della società e degli enti che svolgono l'attività di direzione e coordinamento di altre società, ponendoli come diretti responsabili nei confronti di soci e creditori sociali.

<sup>73</sup> V. art. 2497 del codice civile. Sulle relazioni tra la recente riforma societaria e la fiscalità v. GALLO, *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in Giur. Comm., 2004, 273 ss..

<sup>74</sup> Su cui v. l'opera di LOVISOLO, *Gruppo di imprese e imposizione tributaria*, Padova, 1985.

<sup>75</sup> V. FEDELE, *La nuova disciplina Ires: i rapporti tra socio e società*, in Riv. dir. trib., 2004, 465 ss..

<sup>76</sup> Spesso gli interventi del legislatore sono stati diretti migliorare il nostro sistema tributario rendendolo più funzionale alle esigenze dell'economia e maggiormente idoneo ad attrarre grossi investimenti ed insediamenti produttivi dall'estero. Su cui v. SAPONARO, *L'armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre-federale europeo*, in Riv. dir. trib., 2002, 1060 ss.; DI PIETRO, *La nuova disciplina IRES: la tassazione dei redditi dei non residenti ed i principi comunitari*, in Riv. dir. trib., 2004, 593 ss..

<sup>77</sup> Su cui v. GALLO, *Etica e giustizia nella “nuova riforma tributaria”*, in Dir. prat. trib., 2004, 3 ss.; BASILAVECCHIA, *Verso il codice, passi indietro: spunti critici sulla tecnica legislativa nel decreto delegato sull'Ires*, in Riv. dir. trib., 2004, 85 ss.; PROCOPIO, *Imposta sul reddito delle società: luci ed ombre*, in Rass. trib., 2004, 1956 ss.; FANTOZZI, *La nuova disciplina Ires: i rapporti di gruppo*, in Riv. dir. trib., 2004, 496 ss.; INGRAO, *In tema di tassazione dei gruppi di imprese ex art. D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, istitutivo dell'Ires*, in Rass. trib., 2004, 546 ss..

## **9 (SEGUE) LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOGGETTI NON RESIDENTI E LE PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI ESENTI (PARTECIPATION EXEMPTION)**

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 344/2003 riguarda la tassazione degli utili di una società, distribuiti sotto forma di dividendi in favore dei propri soci<sup>78</sup>.

In generale, per evitare che l'utile imponibile della società venga assoggettato ad una doppia imposizione<sup>79</sup>, dapprima in capo alla stessa e, successivamente, in capo ai singoli soci (sotto forma di dividendi), è possibile ricorrere a diversi modelli di tassazione, cioè:

a) i redditi della società vengono tassati solo in capo alla società ed esentati in capo ai soci (modello dell'esenzione);

b) i redditi della società vengono tassati direttamente ed esclusivamente in capo ai soci, a prescindere dall'effettiva percezione (modello della trasparenza)<sup>80</sup>;

c) i redditi della società vengono tassati sia sulla società che sui soci, ma a questi ultimi viene riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte già pagate dalla società (modello dell'imputazione).

Il legislatore italiano, nell'ottica del processo di armonizzazione fiscale avviato a livello comunitario si è adeguato ai principali Stati europei<sup>81</sup>, scegliendo la prima soluzione (sub a), seppur con alcune varianti<sup>82</sup>.

Nel nuovo sistema di imputazione degli utili è rilevante la posizione del soggetto che produce il reddito, prevedendosi per i passaggi successivi un'esclusione

---

<sup>78</sup> Gli utili realizzati da una società di capitali, se vengono distribuiti, sono ripartiti per il numero di azioni in cui si suddivide il capitale sociale della stessa società. La parte di utile spettante ad ogni socio, per ogni azione posseduta, si chiama dividendo.

<sup>79</sup> Occorre distinguere la doppia imposizione "giuridica" da quella "economica". La prima consiste nell'assoggettare due volte ad imposta, in due Stati diversi, uno stesso reddito in capo allo stesso soggetto (per esempio: il dividendo viene tassato in capo alla società capogruppo sia nello Stato di provenienza, con una ritenuta, sia nello Stato di destinazione, con l'imposizione ordinaria); la seconda consiste nell'assoggettare ad imposta due volte lo stesso reddito seppur nei confronti di soggetti diversi (per esempio: l'utile derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa di una società controllata, viene tassato sia nello Stato di provenienza, cioè quello della controllata, che nello Stato di destinazione, con imposizione del medesimo reddito in capo alla società controllante).

<sup>80</sup> Tale modello è previsto, in via obbligatoria, per la tassazione degli utili delle società di persone.

<sup>81</sup> Su cui v. DI PIETRO, *La nuova disciplina dell'IRES: la tassazione dei non residenti*, cit., 594. In cui l'Autore evidenzia come siano troppo diversificati in Europa gli attuali regimi nazionali e troppo settoriali le soluzioni d'armonizzazione comunitaria perché si possa immaginare un modello europeo cui ricondurre le scelte italiane. La riforma fiscale operata dall'Italia finisce con il valorizzare in maniera determinante l'interesse finanziario concorrenziale, come riconosciuto dalla stessa relazione che accompagna la legge-delega n. 80/2003. Sulle dinamiche del processo di armonizzazione fiscale v. SAPONARO, *L'armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre-federale europeo*, cit., 1037 ss..

<sup>82</sup> V. ZIZZO, *Participation exemption e riorganizzazioni societarie*, in *Il fisco*, 2002, 4428 ss..

da tassazione, di natura parziale, in funzione della natura del soggetto percettore e della tipologia di partecipazione da esso detenuta (c.d. modello dell'esenzione parziale)<sup>83</sup>.

Ciò che rileva è che l'utile venga tassato in capo alla società al momento della produzione e non anche nel momento della distribuzione ai soci, come avveniva in passato con il modello dell'imputazione.

Il nuovo regime di tassazione ha comportato anche l'abrogazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi che, in passato, trovava giustificazione nell'ottica della doppia imposizione operata sia sulla società che sui soci<sup>84</sup>.

Il regime di tassazione dei dividendi distribuiti da società ed enti non residenti, nei riguardi di soggetti residenti, è identico a quello applicato ai dividendi distribuiti da soggetti residenti<sup>85</sup>, sebbene con alcune eccezioni<sup>86</sup>.

In particolare:

a) se il percettore degli utili è un soggetto IRES, i dividendi non concorrono alla formazione del suo reddito per il 95 per cento del loro ammontare, sono imponibili per il restante 5 per cento<sup>87</sup>;

---

<sup>83</sup> In generale, se il soggetto percettore è un soggetto IRES l'esclusione è pari al 95 per cento degli utili, mentre la tassazione riguarda solo il 5 per cento degli stessi; se è una persona fisica con partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, l'esclusione è pari al 60 per cento degli utili, mentre la tassazione riguarda il 40 per cento degli stessi; se è una persona fisica con partecipazioni non qualificate non detenute in regime d'impresa è prevista una ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento degli utili percepiti; se è una persona fisica con partecipazioni qualificate non detenute in regime d'impresa l'esclusione è pari al 60 per cento degli utili, mentre la tassazione riguarda solo il 40 per cento degli stessi.

Una partecipazione si considera "qualificata" quando le azioni (escluse quelle di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata rappresentino, complessivamente, una partecipazione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentari oppure no. In tutti gli altri casi si parla di partecipazione "non qualificata".

<sup>84</sup> Prima della riforma operata dal D.Lgs. n. 344/2003, l'utile veniva tassato dapprima in capo alla società e, successivamente in capo ai singoli soci, ai quali veniva riconosciuto un credito d'imposta per annullare l'effetto dell'imposizione sulla società (soluzione sub c).

Per esempio, se l'utile imponibile era pari a euro 100, la società veniva assoggetta ad IRPEG per il 34 per cento, quindi l'utile distribuibile era pari a euro 66 (100-34). Ipotizzando la presenza di un unico socio, egli riceveva (sotto forma di dividendi) euro 66, sui quali veniva assoggetta ad IRPEF. In tal modo, si realizzava una doppia imposizione sulla somma iniziale di euro 100. Per evitare questo, al socio veniva attribuito, dalla società, oltre ai dividendi, anche un credito d'imposta (pari al 51,51 per cento di 66 euro = 34 euro), che ripristinava in capo allo stesso la somma iniziale di euro 100 (66+34), sulla quale pagava l'IRPEF. Dall'IRPEF lorda, così calcolata, veniva sottratto il credito d'imposta.

<sup>85</sup> V. nota n. 83.

<sup>86</sup> Su cui v. FERRANTI, *I dividendi distribuiti da società non residenti*, in Corr. trib., 2004, 740 ss..

<sup>87</sup> La tassazione del 5 per cento della partecipazione non deve essere intesa come attribuzione di una parziale rilevanza reddituale al dividendo, bensì come necessità di individuare forfetariamente un quota di costi relativi alla gestione della partecipazione da assoggettare a tassazione, la cui non deducibilità è fissata in maniera non convenzionale nella misura del 5 per cento degli utili distribuiti. In tal senso v. Circ. dell'Agenzia delle Entrate del 16 giugno, 2004, n. 25, disponibile sul sito istituzionale [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

b) se il percettore degli utili è una persona fisica esercente attività d'impresa, i dividendi non concorrono alla formazione del suo reddito per il 60 per cento del loro ammontare, sono imponibili per il restante 40 per cento<sup>88</sup>;

c) se il percettore degli utili è una persona fisica non esercente attività d'impresa con una partecipazione non qualificata<sup>89</sup>, i dividendi sono complessivamente soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento<sup>90</sup>, in presenza di un intermediario della riscossione<sup>91</sup>, o ad un'imposta sostitutiva, sempre del 12,50 per cento, in assenza di intermediario<sup>92</sup>.

Se invece la partecipazione è qualificata, i dividendi non concorrono alla formazione del reddito per il 60 per cento del loro ammontare e sono imponibili per il restante 40 per cento<sup>93</sup>, sulla quota imponibile viene operata una ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento<sup>94</sup>.

L'applicazione del regime dell'esenzione parziale, sull'utile derivante dalla partecipazione in società ed enti non residenti, troverà applicazione solo nell'ipotesi in cui tale forma di remunerazione, ove venisse corrisposta da una società residente, risultasse indeducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa dello stesso soggetto erogante, ai sensi dell'art. 109, comma 9, del TUIR<sup>95</sup>.

Inoltre, se i dividendi sono erogati da un soggetto che risiede in un Paese a fiscalità privilegiata (cd. paradisi fiscali), compreso nella *black list*<sup>96</sup>, essi concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto percettore<sup>97</sup>, salvo che gli utili non siano stati imputati per trasparenza agli stessi soci, ex artt. 167 e 168

<sup>88</sup> In tal caso, al soggetto residente compete un credito per l'imposta pagata all'estero proporzionata alla quota di reddito estero imponibile (in questo caso per il 40 per cento del suo ammontare).

<sup>89</sup> V. nota n. 83, ultima parte.

<sup>90</sup> V. art. 27, comma 4, del DPR 600/73. In passato, la stessa ritenuta del 12,50 per cento era operata a titolo d'acconto. Quindi, i dividendi scontavano la definitiva imposizione con l'obbligatoria presentazione della dichiarazione dei redditi. Invece, con l'attuale regime è stata operata un'equiparazione al trattamento dei dividendi distribuiti da soggetti residenti, prevedendosi l'introduzione di una ritenuta a titolo d'imposta, senza alcuna possibilità di scegliere il regime dichiarativo. Inoltre, per i dividendi di fonte estera può trovare applicazione il regime del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

<sup>91</sup> V. art. 23 DPR n. 600/73.

<sup>92</sup> V. art. 18 DPR n. 600/73.

<sup>93</sup> Anche in questo caso, al soggetto residente compete un credito per l'imposta pagata all'estero proporzionata alla quota di reddito estero imponibile (v., *infra*, par. 14).

<sup>94</sup> La ritenuta, indipendentemente se a titolo d'acconto o d'imposta, viene operata sull'importo dell'utile al netto delle imposte pagate all'estero (cd. netto frontiera). Sull'argomento v. FERRANTI, *I dividendi distribuiti da società non residenti*, cit., 74.

<sup>95</sup> L'art. 109, comma 9, del TUIR, prevede l'ineducibilità dal reddito del soggetto erogante di tutte quelle forme di remunerazioni che, direttamente o indirettamente, derivino dalla partecipazione ai risultati economici della stessa società emittente o di altre società appartenenti al medesimo gruppo o, ancora, dell'affare in relazione al quale sono stati emessi gli strumenti finanziari.

<sup>96</sup> Trattasi di alcuni Stati o territori caratterizzati da una particolare fiscalità privilegiata (per esempio Andorra, Bahamas, Isola di Man, Barbados, ecc.), che vengono indicati in un'apposita lista, appunto denominata *black list*, di cui all'art. 167 del TUIR. I Paesi in questione sono indicati dettagliatamente nel D.M. 21 novembre 2001.

<sup>97</sup> Ciò si giustifica ritenendo che tali utili non abbiano scontato un'imposizione congrua nel territorio in cui sono stati prodotti.

del TUIR<sup>98</sup>, oppure se a seguito di un' apposita procedura di interpello, ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si riesca a dimostrare che dalla partecipazione in dette società non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Come naturale conseguenza del nuovo sistema di tassazione dei dividendi, l'art. 87 del TUIR ha previsto che, al verificarsi di precisi presupposti<sup>99</sup>, siano considerati esenti da tassazione anche le plusvalenze realizzate dai soggetti IRES, in seguito alla cessione di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti (cd. *participation exemption*)<sup>100</sup>.

La *ratio* della norma è rinvenibile nel fatto che tali plusvalenze rappresentano degli utili già conseguiti dalla società partecipata e, quindi, già tassati in capo alla stessa o tassabili nel momento in cui verranno prodotti<sup>101</sup>.

In tale ottica, per il socio percettore, le plusvalenze – così come i dividendi – sono originati da una medesima fonte di ricchezza, cioè dagli utili della società partecipata.

Quindi, è corretto che sia i dividendi che le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni vengano considerati come redditi della stessa natura, che devono essere assoggettati a tassazione, una sola volta, in capo al soggetto che li ha realmente prodotti, rendendo fiscalmente neutri, con il meccanismo dell'esenzione<sup>102</sup>, i passaggi successivi.

---

<sup>98</sup> V., *infra*, par. 13.

<sup>99</sup> In sintesi, i presupposti previsti sono: a) possesso delle partecipazioni di almeno un anno prima dell'alienazione; b) inserimento della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie (già nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso); c) la società partecipata non deve risiedere in un Paese a fiscalità privilegiata, tra quelli elencati nella *black list* prevista nell'ambito della disciplina CFC (salvo esito favorevole dell'interpello); d) la società partecipata deve svolgere un'effettiva attività commerciale, ex art. 55 del TUIR. I presupposti di cui alle lett. c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

<sup>100</sup> E' logico che all'esenzione delle plusvalenze corrisponda anche l'ineducibilità delle minusvalenze da realizzo riferibili a quelle partecipazioni che rientrano nei requisiti dell'esenzione.

<sup>101</sup> In pratica, si parte dal presupposto che le plusvalenze rappresentano la ricchezza della società partecipata che eccede il capitale investito dalla società partecipante che cede le partecipazioni, grazie agli utili progressi non distribuiti o di utili il cui realizzo è previsto nei successivi periodi d'imposta. In tal senso v. PROCOPPIO, *Imposta sul reddito delle società: luci ed ombre*, cit., 1986. Su cui v. Circ. dell'Agenzia Entrate del 16 giugno 2004, n. 25, cit..

<sup>102</sup> L'esenzione per i soggetti IRES è totale; per le persone fisiche in regime d'impresa è pari al 60 per cento dell'ammontare; per le persone fisiche non in regime d'impresa non trova applicazione. In questo ultimo caso, se la partecipazione non è qualificata, il reddito (che viene incluso nella categoria dei "redditi diversi") viene tassato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento; mentre se la partecipazione è qualificata la tassazione avviene ordinariamente in dichiarazione, seppur limitatamente al 40 per cento del suo ammontare.

## **10 (SEGUE) LA NORMATIVA ANTI-ELUSIVA: IL CONTROLLO FISCALE DELLE TRANSAZIONI INTERNE AL GRUPPO (TRANSFER PRICING), LE RELAZIONI CON IMPRESE RESIDENTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA E LA DISCIPLINA “CFC” (CONTROLLED FOREIGN COMPANIES)**

Nel gruppo d'impresa multinazionale si pone l'esigenza di controllare che, nell'ambito delle transazioni interne tra soggetti residenti in Stati diversi, non vengano realizzate – per mere finalità elusive – operazioni di trasferimento di utili verso i regimi fiscali più favorevoli<sup>103</sup>.

Le relazioni economiche tra le imprese del gruppo possono favorire operazioni di questo genere, attraverso la semplice fissazione di prezzi di trasferimento (cd. *transfer pricing*) non corrispondenti al cd. valore normale<sup>104</sup>.

Il valore normale è quel prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi<sup>105</sup>.

La politica di condizionamento dei prezzi di trasferimento ha spinto gli Stati ed alcune organizzazioni internazionali (come l'OCSE) ad adottare, in sede legislativa o interpretativa, dei metodi correttivi per la rideterminazione del valore dei *transfer price*<sup>106</sup>.

<sup>103</sup> Su cui v. MAISTO, *Il transfer price nel diritto tributario italiano e comparato*, Padova, 1986; A. MUSSELLI-A.C. MUSSELLI, *Transfer pricing*, Milano, 2000.

<sup>104</sup> Per esempio, all'interno di un gruppo d'impresa, la società A acquista dei beni e dei servizi dalla società B (residente in uno Stato con un basso livello di tassazione). Per concentrare l'utile nello Stato della società B, si decide di aumentare, oltre il valore normale, il prezzo dei beni e dei servizi che la società B offre alla società A. In tal modo, aumentano "forzatamente" i profitti per la società B e, contestualmente, aumentano i costi per la società A, che si troverà a pagare meno imposte di quanto dovute in condizioni di normalità.

<sup>105</sup> V. art. 9, comma 3, del TUIR. Il valore normale previsto nella normativa italiana sul *transfer pricing* recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza raccomandato dall'OCSE: cioè del prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti (cd. *dealing at arm's length*).

<sup>106</sup> I metodi per arrivare alla rideterminazione dei prezzi di trasferimento sono tradizionalmente tre: 1) il metodo del confronto dei prezzi; 2) il prezzo di rivendita; 3) il costo maggiorato. Essi trovano applicazione in via gerarchica. Il primo metodo consiste in un confronto tra il prezzo in verifica e quello che verrebbe praticato per transazioni comparabili tra imprese indipendenti (confronto esterno) o tra una delle imprese coinvolte e un'impresa indipendente (confronto interno). Il secondo metodo consiste nel considerare valore normale il prezzo al quale la merce, acquistata da un'impresa del gruppo, viene rivenduta ad un operatore terzo, detraendo però un margine di utile lordo (per coprire le spese di diretta imputazione) ed una quota di costi generali. Il terzo metodo consiste nella determinazione del prezzo di trasferimento in base al costo di produzione del bene, aumentato di un margine di utile lordo (imputato in relazione alle condizioni oggettive e soggettive dell'operazione). Sono previsti anche dei metodi alternativi a quelli tradizionali come il metodo della ripartizione dell'utile e quello del margine netto della tassazione. Per un approfondimento v. STEVANATO, *Rettifiche dei corrispettivi infragruppo e "transfer pricing interno"*, in Rass. trib., 1999, 999 ss.; GIUA-STRATA, *Transfer pricing sorvegliato speciale del Fisco contro l'erosione dell'imponibile societario*, in Guida alla riforma fiscale n. 6 – Il Sole 24 Ore, 2004, 31 ss.; TISO, *Le transazioni internazionali e le nuove regole sulla doppia imposizione: il transfer pricing and multinational enterprices*, in La rivista di finanza, n. 2/2011, XXXVI ss.

L'art. 110, comma 7, del TUIR dispone che i componenti di reddito (ricavi, costi, plusvalenze, ecc.), che derivano da operazioni realizzate da una società residente con società non residenti (se queste ultime, direttamente o indirettamente, operino su di essa un controllo o siano da essa controllate o, ancora, siano controllate dalla stessa società che controlla quella residente) vengano valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito per l'impresa italiana<sup>107</sup>.

Il rispetto della normativa sul *transfer pricing* dovrebbe rappresentare la base di verifica di una qualunque attività di pianificazione fiscale internazionale, cioè di quella scelta imprenditoriale diretta ad orientare le strategie e gli investimenti aziendali anche in funzione della diversità delle giurisdizioni fiscali, al fine di coglierne i vantaggi e massimizzare i profitti<sup>108</sup>.

I rapporti tra imprese nazionali e quelle domiciliate nei Paesi a fiscalità privilegiata, compresi nella *black list*, sono sottoposti ad un regime fiscale di prevenzione e controllo particolarmente severo, in considerazione di una loro presunta finalità di natura elusiva o evasiva<sup>109</sup>.

In particolare, l'art. 110, comma 10, del TUIR, prevede che non siano ammessi in deduzioni le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con tali soggetti stranieri (non appartenenti all'Unione europea), presumendosi trattarsi di soggetti di comodo o fittizi<sup>110</sup>.

Tale disposizione trova applicazione anche al di fuori dei rapporti tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo.

Con riferimento ai soggetti residenti che controllano o che risultano collegati con imprese localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato è stata introdotta una speciale disciplina antielusiva, più comunemente nota come "CFC" (*controlled foreign companies*).

L'art. 167 del TUIR ha stabilito una presunzione di attribuzione al soggetto residente dei redditi prodotti dalla società estera partecipata (in proporzione alla partecipazione detenuta)<sup>111</sup>, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione.

---

<sup>107</sup> Tale disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito ma, in questo caso, solo in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

<sup>108</sup> Su cui v. A. MUSSELLI-A.C. MUSSELLI, *Transfer pricing*, cit. 7 ss..

<sup>109</sup> V. FRANZÉ, *I paradisi fiscali nella riforma tributaria*, in AA.VV., *La nuova imposta sul reddito delle società*, Milano, 2004, 255 ss..

<sup>110</sup> CORDEIRO GUERRA, *La nuova definizione di regime fiscale privilegiato nell'ambito della disciplina in tema di controlled foreign companies e di componenti negativi derivanti da operazioni con imprese estere*, in *Rass. trib.*, 2000, 1788 ss..

<sup>111</sup> Ciò si verifica anche per le partecipazioni in soggetti non residenti, relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

In pratica, il soggetto residente viene tassato “per trasparenza” (come avviene per le società di persone o per quelle di capitali che optano per tale regime), impedendosi l’ingiustificata erosione della base imponibile nazionale<sup>112</sup>.

Tale disciplina trova applicazione nei confronti di un soggetto residente che detenga un controllo del soggetto estero, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile<sup>113</sup>, o un collegamento<sup>114</sup>, con un’impresa di una società o di altro ente, residente o localizzato in tati o territori con regime fiscale privilegiato<sup>115</sup>.

Il legislatore ha previsto due ipotesi in cui la disciplina “CFC” può essere disapplicata, cioè quando il soggetto residente interpellando preventivamente l’Amministrazione finanziaria, ex art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212<sup>116</sup>, dimostri che:

a) il soggetto non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua attività principale, nello Stato o nel territorio in cui ha sede<sup>117</sup>;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori al fine di beneficiare dei trattamenti fiscali privilegiati.

In merito alle modalità di tassazione del reddito di provenienza estera, questi sono assoggettati in Italia a tassazione separata, con l’applicazione di un’aliquota media applicabile sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore al 27 per cento.

Nell’ipotesi in cui l’impresa estera partecipata abbia già pagato, a titolo definitivo, le imposte nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata, il soggetto residente potrà detrarre dalle imposte dovute in Italia<sup>118</sup>.

Se gli utili della società estera vengono realmente distribuiti, questi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura in cui siano già stati oggetto di tassazione con il criterio dell’imputazione (altrimenti sarebbero soggetti ad una doppia tassazione).

---

<sup>112</sup> Su cui v. VALENTE, *Controlled Foreign Companies*, Milano, 2001 3 ss.; BERTORELLO, *La disciplina CFC: principi generali e nuove prospettive di applicazione*, in *Rass. trib.*, 2004, 804 ss.

<sup>113</sup> V. sul concetto di controllo, *supra*, par. 8.

<sup>114</sup> V. art. 168 TUIR, introdotto con il D.Lgs n. 344/2003. Il concetto di collegamento che qui rileva non coincide con quella prevista dal codice civile. Dal punto di vista fiscale, per collegamento si intende il possesso di una partecipazione non inferiore al 20 per cento o del 10 per cento degli utili di un’impresa (secondo che la società estera non sia o sia quotata in borsa), di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

<sup>115</sup> Gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato devono essere individuati con decreto ministeriale, tenendo conto del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, o dell’assenza di un adeguato scambio di informazioni o, ancora, di altri criteri equivalenti.

<sup>116</sup> Recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Su cui V. BRUZZONE, *L’interpello per le “CFC”*, in *Corr. trib.*, 2002, 113 ss.; PIAZZA, *Primi orientamenti degli interpelli relativi alla normativa sulle controlled foreign companies*, in *Riv.dir. trib.*, 2003, 49 ss..

<sup>117</sup> Per esempio, un albergo o un villaggio turistico. Per le attività di natura finanziaria-assicurativa, questa condizione si ritiene soddisfatta se la maggior parte dei ricavi viene originata nello Stato o nel territorio di insediamento.

<sup>118</sup> Su cui v. meglio par. 14. V. DOMINICI, *Considerazioni sul regime “CFC”*, in *Corr. trib.*, 2003, 3123 ss.; BRACCO, *CFC legislation e trattati internazionali: le recenti integrazioni al Commentario Ocse e il loro valore ermeneutico*, in *Riv.dir. trib.*, 2004, 179 ss.; C. PERRONE, *Normativa CFC e cause esimenti nella recente prassi ministeriale*, in *il Fisco*, 2003, 820 ss..

Il D.Lgs n. 344/2003 oltre a prevedere l'estensione della disciplina "CFC" anche ai rapporti con imprese estere collegate (e non solo a quelli con imprese controllate)<sup>119</sup>, ha previsto che il criterio di determinazione dell'imponibile della società estera partecipata (nel solo caso in cui sussista il collegamento), debba essere determinato in base al maggiore valore tra l'utile di bilancio e l'utile determinato induttivamente mediante coefficienti di rendimento da applicare ai beni che compongono l'attivo della società estera<sup>120</sup>.

## 11 (SEGUE) LA TASSAZIONE CONSOLIDATA

Il D.Lgs. n. 344/2003 ha operato il riconoscimento del gruppo di imprese ai fini dell'imposizione diretta, attraverso l'introduzione della cd. tassazione consolidata<sup>121</sup>.

La nuova disciplina ha previsto il nuovo meccanismo del "consolidato nazionale"<sup>122</sup>, relativo al gruppo d'impresa con società (controllante e controllate) residenti in Italia, e del "consolidato mondiale"<sup>123</sup>, relativo al gruppo d'impresa cui partecipano anche società controllate non residenti.

In generale, la tassazione del gruppo d'impresa può avvenire seguendo due modelli.

Il primo prevede che ciascuna società del gruppo calcoli il proprio reddito imponibile e liquidi autonomamente le imposte dovute presentando una propria dichiarazione; è possibile che gli effetti del risparmio d'imposta corrispondente ad un imponibile negativo di una di esse possa essere attribuito ad un'altra società del gruppo.

Il secondo prevede che i redditi imponibili delle singole società del gruppo d'impresa, resi omogenei, vengano sommati algebricamente (compensando risultati positivi e negativi) dando origine ad una base imponibile unica e alla liquidazione dell'imposta attraverso la sola dichiarazione della società controllante.

Il nostro legislatore, volendosi uniformare alla legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea<sup>124</sup>, ha scelto di adottare il secondo modello, anche perché più semplice e meno soggetto a pratiche elusive<sup>125</sup>.

Tale scelta si è perfezionata proprio con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2004, del meccanismo del consolidato nazionale e mondiale.

<sup>119</sup> Su cui v. MARONGIU, *Imprese estere partecipate: prime riflessioni sulle circostanze escludenti l'imputazione dei redditi ai soggetti controllanti*, in *Dir. prat. trib.*, 2001, 137 ss.; G. VASAPOLLI-A. VASAPOLLI, *L'estensione delle "CFC rules" alle società collegate*, in *Corr. trib.*, 2004, 1547ss..

<sup>120</sup> Su cui v. TESAURO, *Aspetti internazionali della riforma fiscale*, in *Fisc. intern.*, 2003, 433.

<sup>121</sup> V. BERGAMI-STEVANATO, *Il consolidato internazionale e il transfer pricing*, in *Dialoghi dir. trib.*, 2004, 439.

<sup>122</sup> V. artt. da 117 a 129 del TUIR.

<sup>123</sup> V. artt. da 130 a 142 del TUIR.

<sup>124</sup> V. SAPONARO, *L'armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre-federale europeo*, cit., 1037 ss.

<sup>125</sup> Su cui TINELLI, *Il bilancio consolidato*, cit., 6 ss..

Il consolidato nazionale può trovare applicazione solo se la società controllante (capogruppo) è un soggetto passivo IRES residente o non residente<sup>126</sup> (in quest'ultimo caso, la società, oltre ad avere una stabile organizzazione in Italia, deve essere residente in uno Stato con cui l'Italia abbia in vigore un accordo per evitare le doppie imposizioni), compreso il trust, mentre le società controllate sono delle società di capitali residenti<sup>127</sup>.

Gli aspetti peculiari del consolidato nazionale sono i seguenti:

a) la scelta di avvalersi della tassazione consolidata è meramente opzionale e l'opzione deve essere esercitata congiuntamente da ciascuna controllata e dal soggetto controllante<sup>128</sup>;

b) l'opzione è irrevocabile per tre anni sociali (rinnovabili), salvo che non venga a mancare il requisito del controllo<sup>129</sup>;

c) il consolidamento interessa tutti i redditi delle società controllate e non una parte di essi<sup>130</sup>, in funzione della quota di partecipazione detenuta dalla società controllante;

d) i dividendi distribuiti dalle società consolidate sono esclusi dal concorso alla formazione del reddito complessivo del gruppo;

e) la previsione di un regime facoltativo di neutralità fiscale per gli scambi di beni, diversi da quelli produttivi di ricavi o plusvalenze, tra le società che hanno optato per il consolidamento (salvo il recupero a tassazione della residua differenza tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto in caso di interruzione della tassazione di gruppo, prima dello scadere del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione al termine dello stesso);

f) l'irrelevanza degli oneri finanziari relativi alle partecipazioni in società che partecipano al consolidamento ai fini del calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi (salvo l'obbligo di rideterminare lo stesso in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima dello scadere del triennio)<sup>131</sup>.

---

<sup>126</sup> DI PIETRO, *La nuova disciplina IRES: la tassazione dei non residenti*, cit., 600 ss..

<sup>127</sup> L'art. 117 del TUIR stabilisce che i soggetti controllanti o controllati possono essere esclusivamente quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120 del TUIR. Il controllo, nelle forme previste dal TUIR, deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente alla quale la società controllante e quella controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione. Inoltre, le società che partecipano al consolidato devono avere identità dell'esercizio sociale, cioè identità di chiusura del periodo d'imposta.

<sup>128</sup> Si avranno tante opzioni "a coppia", in relazione al numero di società controllate che decidono di optare per il consolidamento. L'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione. Non è esclusa la possibilità che alcune imprese, seppur soggette al controllo, non partecipino al consolidamento. Quest'ultima situazione non è ammissibile, invece, nell'ambito del consolidato mondiale, in cui vige la regola "*all in, all out*", per cui il consolidamento o opera nei riguardi di tutte le società controllate o, altrimenti, non può trovare applicazione.

<sup>129</sup> Il vincolo per tre anni è previsto al fine di limitare eventuali comportamenti elusivi.

<sup>130</sup> Il reddito imponibile del gruppo, cioè l'unica base imponibile, viene determinato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascuna società controllata partecipante al consolidamento, pertanto il reddito netto della singola società controllata deve essere sommato integralmente, indipendentemente dalla quota di partecipazione della controllante.

<sup>131</sup> Si tenga conto che a decorrere dal 1 gennaio 2008, l'art. 1 comma 33, lett. l) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha abrogato l'art. 97 del TUIR (pro rata patrimoniale).

Sul piano della responsabilità, le società ammesse al consolidamento rispondono in solido per il pagamento delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in sede di accertamento o in sede di controllo liquidatorio ex art. 36 ter del DPR 600/73, in conseguenza delle rettifiche operate ai redditi imponibili di ciascuna di esse<sup>132</sup>.

L'eventuale azione di rivalsa delle società controllate nei confronti della società controllante perde efficacia se il soggetto controllante omette di trasmettere alle stesse copia degli atti o dei provvedimenti entro i venti giorni successivi alla notifica ricevuta<sup>133</sup>.

La determinazione della base imponibile per i gruppi di imprese multinazionali cui partecipano società controllate non residenti, può avvenire ricorrendo al consolidato mondiale.

In pratica, la società controllante residente in Italia (collocata al più alto livello della catena di controllo), soggetta ad IRES, può optare per includere nella base imponibile anche i redditi delle società estere controllate<sup>134</sup>, sebbene limitatamente alla quota di partecipazione agli utili direttamente o indirettamente detenuta.

Il consolidato mondiale, a differenza di quello nazionale, non consente un'integrale compensazione dei redditi delle società controllate, ma solo pro-quota (cd. imputazione per trasparenza)<sup>135</sup>.

L'esercizio dell'opzione per il consolidamento può riguardare, in ogni caso, società od enti i cui titoli siano quotati nei mercati regolamentari o, anche, che siano soggetti al controllo dello Stato o di una persona fisica residente che non controlla altra società.

La disciplina del consolidato mondiale differisce anche per altri aspetti dal consolidato nazionale:

a) l'opzione per il consolidamento deve essere esercitata unicamente dalla società capogruppo e riguardare tutte le società controllate non residenti, secondo il principio "*all in, all out*"<sup>136</sup>;

b) l'opzione ha una durata vincolante per cinque esercizi sociali, rinnovabile per periodi di almeno tre esercizi sociali ciascuno (salvo che non venga a mancare il requisito del controllo);

---

<sup>132</sup> Occorre distinguere il caso in cui il maggior reddito venga rideterminato in capo ad una sola società controllata, per cui risponde solidalmente solo questa e la società controllante (escluse tutte le altre), dall'ipotesi in cui venga omesso un versamento dovuto in base alla dichiarazione, che implica, invece, la responsabilità solidale di tutte le società consolidate, sebbene le somme siano richieste prioritariamente alla società controllante.

<sup>133</sup> Anche se in qualità di domiciliatario ex art. 119 del TUIR.

<sup>134</sup> I soggetti ammessi al consolidato mondiale sono, in qualità di società controllanti, le società e gli enti commerciali residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, che si trovano al vertice più alto della catena di controllo e, in qualità di società controllate, le società ed enti di ogni tipo non residenti, con o senza personalità giuridica, soggetti a controllo secondo le condizioni previste dall'art. 133 del TUIR. Su cui v. C. PERRONE, *Elementi di specificità del "consolidato estero" rispetto al "consolidato nazionale"*, in Il fisco, 2003, 2257 ss..

<sup>135</sup> La compensazione in capo alla società controllante può riguardare anche una quota delle perdite conseguite dalla società controllata non residente.

<sup>136</sup> Tale disposizione permette di evitare comportamenti elusivi volti a consolidare solo le società in perdita e non anche società che conseguono utili, le quali potrebbero continuare ad essere sottoposte a tassazione in Paesi con regime fiscale più favorevole rispetto al nostro.

c) deve esserci identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello del soggetto controllante e i bilanci di tutte le società devono essere necessariamente oggetto di revisione da parte di soggetti qualificati;

d) le controllate devono attestare il loro consenso alla revisione del proprio bilancio e devono impegnarsi a collaborare con il soggetto controllante per la determinazione dell'imponibile e per adempiere, entro un periodo non superiore a sessanta giorni dalla notifica, alle richieste dell'Amministrazione finanziaria;

e) la società controllante deve interpellare l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 della legge 212/2000, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. La risposta positiva dell'Agenzia può essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore garanzia per l'Erario<sup>137</sup>.

In merito alle modalità di determinazione del reddito consolidato, preliminarmente occorre evidenziare che il reddito imponibile di ciascuna controllata estera è calcolato dalla società controllante sulla scorta dei rispettivi bilanci revisionati applicando, in quanto compatibili con la disciplina del consolidato mondiale, le disposizioni nazionali in materia di reddito d'impresa<sup>138</sup>.

I redditi (o anche le perdite) delle società controllate estere da imputare alla formazione della base imponibile complessiva sono proporzionati all'effettiva percentuale di partecipazione detenuta dalla società capogruppo<sup>139</sup>.

Il reddito consolidato del gruppo è determinato dalla società capogruppo sommando algebricamente i redditi delle società controllate estere (anche se non distribuiti) con il proprio e apportando opportune rettifiche di consolidamento.

## **12 (SEGUE) IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI NON RESIDENTI**

Il regime della trasparenza, già previsto (obbligatoriamente) per le società di persone, può trovare applicazione, in via opzionale, anche per le società di capitali, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> V. meglio art. 132, comma 3, del TUIR. V. TINELLI, *Troppi pesi per la controllante*, in *Il Sole 24-Ore*, 27 luglio 2004.

<sup>138</sup> V. TINELLI, *Consolidato al bivio verifica*, in *Il Sole 24-Ore*, 30 giugno 2004.

<sup>139</sup> La percentuale da utilizzare è quella di partecipazione agli utili esistente alla chiusura dell'esercizio della società estera o, se maggiore, alla data di approvazione o revisione del suo bilancio.

<sup>140</sup> Anche questa novità è stata introdotta dal D. Lgs. n. 344/2003, e successivamente modificata, dapprima con il D.Lgs. 247/2005 e poi con il D.L. 223/2006. Su cui v. FANTOZZI-SPOTO, *Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, 685 ss.; BENAZZI, *Il principio di trasparenza si estende alle società di capitali*, in *Corr. trib.*, 2003, 111 ss.; LIBURDI, *La tassazione per trasparenza delle società di capitali*, in *Corr. trib.*, 2003, 3563; DI PIETRO, *La nuova disciplina IRES: la tassazione dei non residenti*, cit. 598 ss.; SALVINI, *La tassazione per trasparenza*, in *Rass. trib.*, 2003, 1509 ss.; FICARI, *Opzione per la trasparenza fiscale. Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria*, in *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di Giuseppe Tinelli, 2009, 1105 e ss.

In particolare, il nuovo regime prevede che possono accedervi solo le due seguenti categorie di società.

a) Società di capitali residenti al cui capitale sociale partecipano esclusivamente altre società di capitali residenti, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento<sup>141</sup>, sia con riferimento ai diritti di voto<sup>142</sup> che alla partecipazione agli utili<sup>143</sup>.

L'opzione è consentita ugualmente se una o più delle società partecipanti non è residente, ma solo nell'ipotesi in cui non sussista l'obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla partecipata residente o, se operata, sia integralmente rimborsabile<sup>144</sup>.

b) Società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, e con un volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.568,99), ovvero società composte esclusivamente da persone fisiche residenti (anche esercenti attività d'impresa) o non residenti, in numero non superiori a dieci o, nel caso di società cooperative, non superiore a venti<sup>145</sup>. Nell'ipotesi di soggetti non residenti, la partecipazione deve essere riferita ad stabile organizzazione in Italia<sup>146</sup>.

Il regime della trasparenza permette di imputare direttamente ai soci il reddito imponibile prodotto dalla società di capitali che esercita l'opzione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, prescindendo dall'effettiva percezione dello stesso.

In pratica, il reddito viene tassato in capo ai soci (persona giuridica o fisica) e non più in capo alla società partecipata che lo ha prodotto<sup>147</sup>.

Quindi, con questo nuovo sistema di tassazione viene invertito il principio generale introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 344/2003, che prevede l'assoggettamento dei redditi ad imposizione solo in capo a chi li produce<sup>148</sup>.

---

<sup>141</sup> Il legislatore prevedendo la soglia massima del 50 per cento ha reso il regime della trasparenza complementare rispetto a quello della tassazione consolidata. Il decreto del Ministero delle Finanze del 23 aprile 2004 ha stabilito che le percentuali di partecipazioni devono essere determinate solo con riferimento a quelle detenute direttamente (e non indirettamente) nella società partecipata.

<sup>142</sup> Tali voti devono essere esercitabili in sede di assemblea ordinaria.

<sup>143</sup> Entrambi i requisiti della detenzione minima e massima devono sussistere dal primo giorno del periodo in cui è esercitata l'opzione e fino al termine del periodo di opzione.

<sup>144</sup> V. art 27-bis del DPR 600/73. Su cui v. SALVINI, *La tassazione per trasparenza*, cit., 1509.

<sup>145</sup> Il venir meno della condizione relativa della compagine societaria comporta l'inefficacia dell'opzione a partire dallo stesso periodo d'imposta. V. PACE, *I mutamenti della compagine sociale non modificano la tassazione per trasparenza*, in *Corr. trib.*, 2004, 1089 ss..

<sup>146</sup> V. MIELE, *Regime di trasparenza fiscale ai soci esteri*, in *Corr. trib.*, 2004, 259 ss..

<sup>147</sup> Nel periodo in cui si è optato per il regime della trasparenza i crediti d'imposta, le ritenute d'acconto e gli acconti versati dalla società partecipata vengono scomputate dalle imposte dovute dai singoli soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. Inoltre le perdite, seppur nei limiti indicati dall'art. 84 del TUIR, si computano in diminuzione del reddito della società partecipata. Nell'ottica di un gruppo di imprese, essendo possibile la compensazione tra perdite e risultati imponibili delle diverse società che lo compongono, si perviene ad un miglioramento, sul piano tributario, del risultato economico complessivo del gruppo. In assenza della trasparenza, una società in utile sarebbe tenuta a pagare le imposte nonostante l'esistenza di altre società del gruppo in perdita.

<sup>148</sup> Su cui v. PROCOPPIO, *Imposta sul reddito delle società*, cit., 1967.

L'opzione è irrevocabile per la durata di almeno tre esercizi sociali della società partecipata, deve essere esercitata da tutti i soci e deve essere comunicato all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi sociali.

Non è possibile beneficiare del regime della trasparenza qualora la società partecipata abbia optato per il regime della tassazione consolidata (nazionale o mondiale)<sup>149</sup> o abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile<sup>150</sup>.

Nella sola ipotesi di opzione per la trasparenza delle società a ristretta base proprietaria, un'ulteriore condizione per beneficiare del regime è che la società a responsabilità limitata abbia un volume d'affari non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore<sup>151</sup> e che non possieda o abbia acquistato partecipazioni in regime di *participation exemption*<sup>152</sup>.

L'estensione del regime della trasparenza alle società a responsabilità limitata con ristretta base azionaria è giustificata dalla necessità di non creare un'eccessiva discriminazione fiscale tra i soci di queste con quelli delle società di persone<sup>153</sup>.

Pertanto, se una società a responsabilità limitata, avente i requisiti previsti dalla legge, decide di optare il regime della trasparenza, non vedrà più assoggettato il suo utile dapprima ad IRES, in capo ad essa, e poi ad IRPEF (o IRE) in capo ai singoli soci<sup>154</sup> bensì direttamente in capo a questi ultimi, come avviene nelle società di persone<sup>155</sup>.

### **13 IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO**

L'art. 165 del TUIR disciplina il meccanismo del credito d'imposta da attribuire ai soggetti residenti che producono redditi all'estero, al fine di evitare una doppia imposizione internazionale<sup>156</sup>.

<sup>149</sup> V., *supra*, nota n. 152.

<sup>150</sup> La norma è diretta ad impedire che si vengano a creare situazioni di contrasto tra la remunerazione di tali strumenti finanziari, se emessi dalla partecipata in favore delle società partecipanti, e l'imputazione degli utili in favore di queste ultime. Su cui v. STEVANATO, *Dividendi eccedenti al nodo trasparenza*, in *Il Sole-24 Ore* del 9 aprile 2004; GALLO, *Schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società" (Ires)*, in *Rass. trib.*, 2003, 1680 ss.; MENTI, *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società di capitali*, in *Boll trib. d'inf.*, 2004, 245 ss..

<sup>151</sup> La perdita di tale requisito comporta l'inefficacia dell'opzione a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

<sup>152</sup> Se è già stata esercitata l'opzione per la trasparenza, essa perde efficacia.

<sup>153</sup> Si tenga conto che i soci di una società di persone decidono spesso di operare una trasformazione della loro società in una società a responsabilità limitata spinti solo dall'opportunità di beneficiare del regime della responsabilità patrimoniale limitata dei soci, che caratterizza il regime giuridico delle società di capitali.

<sup>154</sup> Seppur nei limiti dell'imponibilità prevista dal regime di tassazione degli utili.

<sup>155</sup> V. LIBURDI, *La tassazione per trasparenza nelle s.r.l.*, in *Corr. trib.*, 2003, 3711; MENTI, *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2004, 421 ss..

<sup>156</sup> La disciplina, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344/2003, è stata modificata in seguito con il D.L. 223/2006; in precedenza essa era contenuta nell'art. 15 del TUIR. Per un approfondimento v. COMMITTERI-SCIFONI, *Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero*, in *Corr. trib.*, 2004, 13 ss.; NOBILI, *Il credito per le imposte assolate all'estero*, in *AA.VV.*, *La nuova imposta sul reddito delle società*, Milano, 2004, 235 ss..

In pratica, per non pagare due volte i tributi sui redditi prodotti all'estero, il soggetto residente, dall'ammontare delle imposte dovute in Italia, può operare in detrazione le imposte pagate all'estero, limitatamente ad un ammontare pari alla quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo<sup>157</sup>.

In altre parole, la detrazione è pari alla quota di imposta italiana attribuibile, in proporzione, ai redditi prodotti all'estero.

Nell'ipotesi in cui i redditi siano prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applicherà separatamente per ciascuno Stato.

Se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera detraibile verrà ridotta in misura corrispondente<sup>158</sup>.

La detrazione per le imposte pagate all'estero deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è dichiarato il reddito estero, sempre che il pagamento – a titolo definitivo – delle imposte estere venga assolto prima della data di presentazione della stessa dichiarazione<sup>159</sup>.

## **14 IL CD. “REGIME FISCALE DI ATTRAZIONE EUROPEA”**

Infine, è opportuno fare un cenno ad una delle più significative novità in tema di agevolazioni fiscali prevista dall'ordinamento italiano con il recente D.L. 78/2010, ovvero il cd. “regime fiscale di attrazione europea”<sup>160</sup>.

L'art. 41 del summenzionato decreto, infatti, stabilisce che le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, e che hanno intenzione di avviare nel nostro Paese nuove attività economiche, possono richiedere l'applicazione, per un periodo massimo di tre anni, della normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, disapplicando quindi la normativa fiscale italiana.

---

<sup>157</sup> Nel rapporto, il numeratore è rappresentato dal reddito prodotto all'estero, il denominatore è il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione. Prima della riforma operata dal D.Lgs. n. 344/2003 il reddito complessivo era considerato al lordo delle perdite. Quindi, in generale, è stata ampliata la quota di imposta ammessa in detrazione.

<sup>158</sup> Come accade, per esempio, in materia di tassazione dei dividendi distribuiti da soggetti non residenti in favore di soggetti IRES, i quali risultano imponibili in Italia solo per il 5 per cento del loro ammontare.

<sup>159</sup> Viene prevista una sorta di detrazione “per competenza”, non prevista nella precedente disciplina. Inoltre, per i redditi prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o società estere controllate, facenti parte del consolidamento mondiale, la detrazione (a titolo di credito d'imposta) può essere calcolata con riferimento all'imposta di competenza, sempre che il pagamento, a titolo definitivo, avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello di competenza.

<sup>160</sup> Per una panoramica generale sull'argomento, v. VALZ, *Il regime fiscale di attrazione europea*, in *Fiscalità internazionale*, n. 6/2010; D'ANGELO, SALVADEO, *Il regime di attrazione europea*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 2/2010, 7; DAMIANI, *La fiscalità delle imprese: dall'attrazione europea a quella del Mezzogiorno*, in *Corr. trib.*, n. 33/2010, 2720 ss.; ANTONACCHIO, *Regime fiscale di attrazione europea: i potenziali abusi con effetti discorsivi*, in *Il fisco*, n. 10/2011, 1543 ss.

Tale agevolazione potrà essere applicata anche ai dipendenti e ai collaboratori dell'impresa che avvia la nuova iniziativa imprenditoriale.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, il soggetto potenzialmente destinatario dovrà attivare l'apposita procedura di "ruling standard internazionale".

Per quanto concerne gli aspetti applicativi, la norma rinvia ad un emanando decreto non regolamentare del Ministero delle Finanze; recentemente, nello scorso mese di aprile 2011, è stata resa nota online una prima bozza di tale decreto, al fine di raccogliere i suggerimenti e le osservazioni da parte dei contribuenti<sup>161</sup>.

Lo scopo, nemmeno troppo velato, di questa norma è ovviamente quello di incentivare gli investimenti comunitari nel nostro Paese: sul piano della competitività fiscale tra i vari Paesi europei, infatti, il poter permettere l'applicazione temporanea di un regime fiscale che consenta una più favorevole determinazione della base imponibile e delle aliquote d'imposta, in luogo del sistema vigente in Italia, appare sicuramente come una scelta che può rendere appetibile l'insediamento nel nostro territorio nazionale. Rimangono invece immutate le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione previste per le imposte sui redditi vigenti nell'ordinamento italiano.

È interessante notare, da ultimo, che tale agevolazione può essere richiesta anche per il trattamento fiscale dei redditi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori dell'impresa comunitaria, che possono quindi optare per l'applicazione della normativa italiana o per l'applicazione di una normativa, tra quelle comunitarie, più favorevole.

Si resta in attesa di verificare se tale nuova disposizione possa reggere l'esame di legittimità costituzionale e, soprattutto, possa risultare compatibile con il diritto comunitario, da sempre ostile ai regimi *harmful tax competition* o potenzialmente tali<sup>162</sup>.

---

<sup>161</sup> Singolare è stata in questo caso la scelta del Ministero delle Finanze, che ha voluto in questo modo far partecipare il cittadino-contribuente. Su cui v. ALBANO, MIELE, *All'esame degli operatori la "bozza aperta" del decreto sul regime di attrazione europea*, in Corr. trib., n. 18/2011, 1462 ss.

<sup>162</sup> Il legislatore italiano non ha inteso favorire un regime fiscale rispetto ad un altro, ha previsto una sorta di "libera circolazione" di tutti i sistemi fiscali europei, senza alcuna esclusione. In ogni caso, riservando un trattamento fiscale diverso e privilegiato, seppur per un periodo circoscritto di tempo, a talune imprese non residenti in Italia, ha introdotto – di fatto – un regime discriminatorio per le imprese nazionali, destinate a competere sui medesimi mercati, alle quali è precluso l'utilizzo del cd. "regime fiscale di attrazione europea".